



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro n.7826 R.G. 2017, promossa da

A

con il proc. dom. avv.

- ricorrente -

contro

B

con il proc. dom. avv.

C

D

con i procc. avv.ti

- convenuti -

Oggetto: interposizione nel rapporto di lavoro; differenze retributive

**MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, inviato telematicamente alla cancelleria il 25 luglio 2017, A , premesso:

- di occuparsi da anni della conduzione di furgoni, della consegna di pacchi e di movimentazione merci per i vari clienti che ricorrono ai servizi di C ;
- di svolgere tale attività presso le due sedi operative di D in Milano;
- di essere stato dipendente delle cooperative succedutesi nel tempo presso le predette sedi;



- di essere stato, in particolare, assunto dalla soc. coop. **B** dal 20 settembre 2013;
- di essere stato inquadrato al 5° livello CCNL Autotrasporti Merci e Logistica;
- di avere svolto mansioni di autista ed altre attività all'interno del magazzino;
- di essere stato gestito esclusivamente dai responsabili e dipendenti di **D**, nell'interesse di **C**;
- che in data 2 luglio 2016 l'orario di lavoro era stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno;
- che, seppure il contratto prevedesse un'assunzione a tempo pieno, 3° livello j, in realtà egli non lavorava mai meno di 10/11 ore al giorno;
- che tra **C** e **D** intercorreva un contratto di appalto;

ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, **D** alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento al livello 4°S CCNL Trasporti e Logistica con decorrenza dal 2 ottobre 2015; conseguentemente, condannare **D** al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 in misura pari a 12 mensilità di retribuzione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia); in via subordinata, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, **C** alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento al livello 4°S CCNL Trasporti e Logistica con decorrenza dal 2 ottobre 2015; conseguentemente, condannare **C** al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 in misura pari a 12 mensilità di retribuzione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia); in ulteriore subordine, condannare **D** e la cooperativa **B**, in via tra loro solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di € 32.252,48 (o il diverso importo ritenuto di giustizia); in estremo subordine, condannare la cooperativa al pagamento, a titolo di differenze retributive, dell'anzidetto importo di € 32.252,48 (o del diverso importo ritenuto di giustizia).

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

I convenuti si sono costituiti ritualmente in giudizio, depositando memoria difensiva.

B, precisato di essere un'impresa individuale e non una cooperativa come erroneamente indicato in ricorso, ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso; nel merito ha chiesto di rigettare le domande avversarie perché infondate.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

C e **D**, a loro volta, hanno eccepito l'indeterminatezza e nullità delle domande avversarie, il proprio difetto di legittimazione passiva e la decadenza del ricorrente ex art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183; nel merito hanno contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, delle quali, in via principale, hanno chiesto l'integrale rigetto; in via subordinata hanno eccepito il beneficio della preventiva escussione del



patrimonio del datore di lavoro e chiesto dichiararsi quest'ultimo obbligato principale al pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente, con diritto di regresso da parte di entrambe le società.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ha dichiarato che, per mero errore materiale, nelle conclusioni era stata indicata la lettera "S" accanto alla dizione 4° livello; ha rinunciato alla domanda di interposizione, insistendo nella domanda di liquidazione delle differenze retributive.

L'eccezione preliminare di nullità del ricorso - formulata da tutte le parti convenute - si ritiene fondata.

Stabilisce l'art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4 che il ricorso deve contenere *"la determinazione dell'oggetto della domanda"* e *"l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni"*.

Dato atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di interposizione fittizia, e considerata la sola domanda coltivata in giudizio, di condanna dei convenuti in solido ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 al pagamento di differenze retributive per l'importo di € 32.252,48, si rileva come non risulti affatto chiaro a quale titolo tali differenze retributive siano rivendicate.

Il ricorso si limita, in proposito, ad enunciare che *"sulla base della documentazione consegnata al lavoratore dalla società cooperativa (non completa) e, in relazione ai parametri contrattuali adattati alle effettive ore di lavoro svolte dal ricorrente (calcolate in numero di 8 ore al giorno anche se sono state molte di più), emergono sensibili differenze retributive calcolate dal consulente del lavoro"*.

Ipotizzando che il credito vantato si riferisca a compensi per prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattualmente pattuito e al trattamento economico per superiore inquadramento (come parrebbe desumersi da quanto sopra riportato e dal richiamo, contenuto in ricorso, a conteggi elaborati sulla base del livello 4°S del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica), deve rilevarsi innanzitutto che l'atto non contiene la specifica indicazione dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né la descrizione analitica delle mansioni dallo stesso svolte e che, soprattutto, non vi è in esso alcun richiamo alla declaratoria del CCNL relativa alla qualifica rivendicata, sicché è precluso in radice l'indispensabile raffronto tra declaratoria contrattuale e contenuto delle mansioni concretamente espletate.

Tra l'altro, il procuratore del ricorrente ha dichiarato all'udienza di discussione che, per mero errore materiale, nelle conclusioni era stata indicata la lettera "S" accanto alla dizione 4° livello (cfr. verbale di udienza), dal che sembrerebbe intendersi che il livello di inquadramento effettivamente rivendicato sia il 4°.

Tuttavia i conteggi allegati (cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente) sembrano elaborati sulla base del livello 4°S (essi riportano, infatti, l'indicazione *"livello: 4S"*) ed il livello 4°S è indicato non solo nelle conclusioni, ma anche nella narrativa del ricorso (che, per contro, non fa menzione del 4° livello, né tantomeno della relativa declaratoria contrattuale).



Neppure il livello di formale inquadramento del ricorrente risulta chiaro: in un passaggio del ricorso si afferma che egli era stato inquadrato al 5° livello CCNL Autotrasporti Merci e Logistica, mentre in un altro si allega che “il contratto fatto sottoscrivere al lavoratore prevedeva [...] 3° livello j”.

Anche sotto i profili evidenziati, quindi, vi è totale incertezza in ordine all’oggetto e ai fatti costitutivi della domanda

Inoltre, i conteggi non evidenziano alcuna voce di lavoro straordinario o supplementare e, pertanto, parrebbe da escludere che l’importo rivendicato a titolo di differenze retributive comprenda compensi per tali voci, nonostante le - pur scarse e non univoche - indicazioni in tal senso desumibili dal ricorso.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande risulta carente e contraddittoria, così da integrare indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

L’evidenziata lacunosità del ricorso pregiudica il diritto di difesa delle parti convenute e preclude al giudice l’esame del merito della controversia, ponendolo nell’impossibilità di comprendere linearmente l’oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori.

Deve d’altra parte escludersi che a tale indeterminatezza possa porsi rimedio attraverso il meccanismo della rinnovazione o integrazione del ricorso ex art. 164 comma 5 c.p.c..

E’ noto che un orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. 17 giugno 2004 n. 11353) ritiene tale ultima disposizione compatibile con il rito del lavoro e giudica pertanto sanabile la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, mediante integrazione dell’atto nel termine perentorio fissato dal giudice.

Tale orientamento non pare tuttavia condivisibile, in quanto a fronte dell’integrazione della domanda rimarrebbe pur sempre ferma la maturata decadenza istruttoria del ricorrente in ordine all’indicazione dei mezzi di prova relativi ai fatti oggetto dell’integrazione: la sanatoria - come espressamente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata - non varrebbe, infatti, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati nell’atto introduttivo.

Si verificherebbe dunque l’incongruenza di costringere la parte ricorrente, per ordine del giudice, ad integrare il contenuto del ricorso con allegazione di nuovi elementi di fatto dei quali non potrebbe poi offrire la dimostrazione, per l’intervenuta preclusione di cui si è precedentemente detto.

Inoltre verrebbero ad essere alterate la simmetria tra le posizioni del ricorrente e del convenuto e la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che connotano il rito del lavoro e impongono che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva).



La stessa Suprema Corte, con la sentenza 27 maggio 2008 n. 13825, ha evidenziato che l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.

Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., n. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso"*.

Alla luce di tali principi il ricorso in esame deve ritenersi affetto da nullità insanabile, da dichiararsi con sentenza che definisce il giudizio.

La natura della pronuncia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

- dichiara nullo il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- fissa termine di giorni trenta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 13 febbraio 2018

Il giudice
Giulia Dossi

